

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 - Definizioni

Ciente: indica qualunque persona fisica o giuridica non identificabile come consumatore finale ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 206/2005 e s.m.i..

Comunicazione Consegna: indica la comunicazione - da parte di LPM al Cliente - circa la disponibilità dei Prodotti per la relativa consegna.

CGV: indica le presenti condizioni generali di vendita.

LPM: indica LPM.GROUP S.p.A. - società con sede legale in Sasso Marconi, via Vizzano n° 23, C.F. e P. IVA 01225930377 - ovvero propri agenti e/o rappresentanti.

Ordine: indica, a seconda del caso, (i) ciascuna proposta di acquisto di Prodotti sottoposta dal Cliente a LPM (tramite comunicazione elettronica e/o cartacea) e da quest'ultima confermata tramite comunicazione elettronica e/o cartacea ovvero (ii) ciascuna proposta di vendita di Prodotti sottoposta da LPM al Cliente (tramite comunicazione elettronica e/o cartacea) e da quest'ultimo accettata tramite comunicazione elettronica e/o cartacea o mediante comportamenti concludenti. Gli Ordini potranno avere ad oggetto anche l'installazione dei Prodotti oggetto di vendita; prestazione residuale e accessoria rispetto alla fornitura dei Prodotti medesimi. Ciascun Ordine - per essere considerato tale - dovrà necessariamente indicare (i.e. contenuto minimo):

- descrizione Prodotto/i;
- codice Prodotto/i;
- formato elettronico CAD del Prodotto/i richiesto/i, qualora non si tratti di Prodotto/i a catalogo LPM;
- quantità per singolo Prodotto;
- prezzo per singolo Prodotto;
- termini e modalità di consegna per singolo Prodotto;
- termini e modalità di pagamento per singolo Prodotto;
- rinvio alle presenti CGV, reperibili sul sito istituzione LPM;
- rinvio all'informativa privacy LPM, reperibile sul sito istituzionale LPM.

Resta inteso che i termini di consegna convenuti nell'Ordine potranno essere posticipati (su richiesta del Cliente) entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal perfezionamento dell'ordine medesimo. L'importo minimo fatturabile è di Euro 150. Ove possibile, le richieste di Prodotto per valori inferiori vengono cumulate o evase a partire da detto importo, salvo differente indicazione del Cliente.

Prodotti: indica le protezioni per macchine automatiche e/o particolari a disegno e/o ulteriori manufatti fabbricati e/o commercializzati dalla relativa business unit LPM.

Stabilimento LPM: indica lo stabilimento aziendale sito in Sasso Marconi, via Vizzano n° 23.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione delle CGV

Le presenti CGV si applicano a tutti gli Ordini di Prodotti, essendone parte integrante e sostanziale.

Le CGV si considerano perfezionate tra le parti al momento dell'accettazione, anche per fatti concludenti:

- da parte di LPM della proposta d'acquisto di Prodotti formulata dal Cliente ovvero
- da parte del Cliente della proposta di vendita sottoposta da LPM e annullano, prevalgono e sostituiscono integralmente (dette CGV) tutti gli altri contratti o accordi (in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo stipulati) intercorsi tra le Parti, aventi termini e condizioni contrari (ivi compresi eventuali condizioni generali di acquisto proposte dal Cliente o qualsiasi altro contratto o accordo che dovesse regolare diversamente od in altre forme il rapporto tra le Parti) e/o che abbiano un contenuto differente rispetto a quanto qui indicato.

Non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 cod. civ. in considerazione del fatto che:

- le presenti CGV sono espressamente richiamate da LPM nel corso della negoziazione con il Cliente;
- il Cliente aderisce espressamente alle presenti CGV anche

attraverso l'accettazione della proposta sottoposta da LPM ovvero l'esecuzione della proposta accettata da LPM con espresso richiamo alle presenti CGV.

LPM potrà impegnarsi a condizioni differenti e/o aggiuntive rispetto a quanto indicato nelle presenti CGV solo ed esclusivamente in forma scritta a seguito di espressa negoziazione tra le Parti.

Art. 3 - Prodotti

LPM garantisce la conformità dei Prodotti forniti in termini di corrispondenza degli stessi (per qualità e tipo) a quanto stabilito nell'Ordine (e, segnatamente, a seconda del caso, a quanto indicato nel catalogo LPM ovvero nel formato elettronico CAD del Prodotto/i richiesto/i non a catalogo LPM), esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso a cui sono destinati. Nel caso in cui si tratti di Prodotto/i non a catalogo LPM, i formati elettronici CAD e PDF devono necessariamente coincidere, fermo restando che farà fede, ai fini contrattuali, il formato CAD. In caso di difformità tra i due formati elettronici e qualora richiesto dal Cliente, LPM provvederà - previa conferma da parte del Cliente della variazione in aumento del prezzo indicato nell'Ordine - ad uniformare il formato PDF a quello CAD.

LPM si riserva di apportare, in qualunque momento, ai Prodotti quelle modifiche tecniche non sostanziali dettate da esigenze di produzione, che ritenesse convenienti, senza obbligo di comunicazione.

LPM si attiene alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia; il Cliente si assume l'eventuale rischio di difformità con le norme del paese di destinazione dei Prodotti, con obbligo di tenere indenne LPM da qualunque pregiudizio, anche di natura economica e/o reputazionale.

Art. 4 - Consegna dei Prodotti

Salvo diverso accordo tra le parti, i termini di consegna dei Prodotti concordati sono indicativi e non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte di LPM. Eventuali ritardi (a titolo meramente esemplificativo, per mancanza di materie prime e/o energia elettrica; guasti di macchinari; interruzioni dei servizi di trasporto e/o di altri servizi connessi; epidemie; pandemie; mobilitazioni; insurrezioni; blocco o guerra in stati fornitori di materie prime; sospensioni delle prestazioni da parte dei dipendenti; occupazione dello stabilimento; inondazioni; pubbliche calamità; calamità naturali; alluvioni; incendi; esplosioni; tempeste; terremoti; guerre; atti terroristici; sciopero; eventuali provvedimenti e/o disposizione di autorità pubblica) non possono, pertanto, dare luogo ad alcuna responsabilità di LPM ad alcun titolo e/o ragione, né danno diritto al Cliente al risarcimento dei danni (diretti e/o indiretti) ovvero alla cessazione del contratto in essere con LPM. In ogni caso, si considera vincolante per LPM la Comunicazione Consegna.

Salvo diverso accordo definito per iscritto, la consegna dei Prodotti avviene - previa Comunicazione Consegna - presso lo Stabilimento LPM, con ritiro diretto da parte del Cliente ovvero da spedizioniere/ vettore da quest'ultimo incaricato. LPM non potrà essere considerata responsabile di alcunché ad alcun titolo: a titolo meramente esemplificativo, per eventuali danni ai Prodotti e/o al vettore e/o a terzi in conseguenza delle condizioni del carico. Decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Comunicazione Consegna, in caso di mancato ritiro dei Prodotti, gli stessi verranno custoditi da LPM in conto deposito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1776 e succ. cod. civ., alle seguenti condizioni economiche: 0.1% giornaliero del valore dei Prodotti in deposito (come risultante nell'Ordine).

In alternativa e/o combinazione al deposito, le parti convengono che LPM potrà liberamente determinare - in luogo del Cliente e per conto di quest'ultimo - le modalità di trasporto dei Prodotti e non potrà essere, in alcun modo, considerata responsabile ad alcun titolo e/o ragione. Il Cliente dovrà sopportare tutte le spese aggiuntive inerenti rispetto a quanto concordato nel contratto di vendita (a

mero titolo esemplificativo, spese del vettore incaricato e attività di facchinaggio). Nel qual caso, per espressa volontà delle parti, LPM agirà come mandataria del Cliente.

Art. 5 - Passaggio della proprietà e dei rischi

Il Cliente acquista la proprietà dei Prodotti (assumendo i relativi rischi - a mero titolo esemplificativo, perdita, distruzione o sottrazione) dal momento della consegna degli stessi al Cliente medesimo (o spedizioniere/ vettore incaricato) ovvero dall'inizio del deposito di cui all'articolo precedente. In caso di deposito, LPM - in qualità di depositaria - è responsabile del mancato o inesatto adempimento della propria prestazione solamente per dolo o colpa grave.

Art. 6 - Garanzia e reclami

Eventuali vizi dei Prodotti devono essere denunciati, a pena di decadenza, entro (i) otto (8) giorni dalla consegna degli stessi al Cliente, in caso di vizio palese e/o rilevabile a prima vista (a mero titolo esemplificativo, difetti dovuti a graffi, rotture, ammaccature, tagli generici e/o danni meccanici evidenti e/o superficiali e/o facilmente rilevabili) ovvero (ii) otto (8) giorni dalla scoperta del vizio, se occulto, e comunque sempre prima di effettuare qualsiasi lavorazione aggiuntiva /montaggio sugli/ degli stessi. In ogni caso, tali vizi devono essere denunciati entro un (1) anno dall'acquisto della proprietà dei Prodotti, a pena della prescrizione del diritto a far valere il vizio da parte del Cliente.

I reclami devono essere effettuati in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica post.vendita@lpm.group (c.a. Servizio post vendita) e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità constatate. Il Cliente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che LPM richieda o se il Cliente non provveda a restituire i Prodotti, su richiesta e a spese di LPM, entro dieci (10) giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui la denuncia dei vizi sia tempestiva e conforme alle modalità pattuite nelle presenti CGV, LPM provvederà, a proprie spese e a proprio insindacabile giudizio, alla riparazione o sostituzione dei Prodotti ove si accerti la propria responsabilità. Nessuna garanzia è dovuta (i) nel caso di installazione e/o uso dei Prodotti non corretto da parte del Cliente ovvero (ii) per difetti di conformità dei Prodotti causati dal trasporto e/o dalla movimentazione ovvero (iii) per difetti di conformità dei Prodotti connessi alla normale usura e/o deterioramento tecnico di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua, anche qualora non immediatamente impiegati (a mero titolo esemplificativo, invecchiamento della pellicola, deformazioni per escursione termica etc.) ovvero (iv) nel caso di modifiche o riparazioni dei Prodotti effettuate dal Cliente ovvero (v) mancato integrale pagamento nei termini definiti.

Eventuali denunce per vizi non danno diritto al Cliente di sospendere il pagamento, anche parziale, del prezzo dei Prodotti, né di sospendere alcuna prestazione e/o non adempiere alcuna obbligazione anche con riferimento ad altri rapporti in essere tra le Parti.

Art. 7 - Limitazione di responsabilità

L'eventuale risarcimento dei danni diretti derivanti dalla non conformità dei Prodotti non potrà essere, in ogni caso, superiore al valore dei Prodotti oggetto di reclamo. In nessun caso LPM potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti e/o consequenziali.

Art. 8 - Pagamenti

Il pagamento dovrà essere effettuato in euro nei termini indicati nell'Ordine. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti dà il diritto a LPM, a proprio insindacabile giudizio, di (i) chiedere al Cliente il pagamento degli interessi di mora al tasso stabilito dal d. lgs. 231/02 e s.m.i.;

(ii) sospendere la consegna dei Prodotti; (iii) risolvere ogni singolo Ordine concluso ex art. 1456 cod. civ.. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione di ogni Ordine non darà diritto al Cliente di pretendere alcun risarcimento dei danni.

Il Cliente è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Salvo differente accordo scritto, non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di LPM.

Art. 9 - Proprietà intellettuale

LPM è l'esclusivo titolare dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai Prodotti. Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità di tali diritti.

Art. 10 - Interpretazione, modifiche, clausole invalide

Ogni modifica o integrazione fatta dalle parti agli Ordini cui si applicano le presenti CGV dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti CGV non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme. In caso di disposizioni contrattuali invalide o inefficaci, l'Ordine - nella sua globalità - va integrato e interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in questione.

Art. 11 - Foro competente e legge applicabile

Per ogni controversia relativa o comunque collegata agli Ordini e alle presenti CGV è pattuita la competenza esclusiva del foro di Bologna e si applica la legge italiana. LPM si riserva, comunque, il diritto di promuovere - in qualità di attore - un'eventuale azione legale nel luogo di residenza del Cliente, in Italia o all'estero.

Art. 12 - Privacy

Il Cliente dà atto di aver preso visione dell'informativa privacy predisposta da LPM, come pubblicata sul sito internet www.lpm.group, confermando che gli interessati facenti parte della propria organizzazione aziendale sono già stati informati del fatto che i loro dati potranno essere oggetto di comunicazione a controparti contrattuali (tra cui LPM) nell'ambito della loro mansione lavorativa.

Art. 13 - Miscellanea

Il mancato esercizio da parte di LPM di un diritto derivante dalle presenti CGV non costituisce rinuncia allo stesso, né ad alcun altro diritto a qualsiasi titolo e/o ragione, ma esclusivamente tolleranza da parte di LPM senza che ciò comporti alcuna accettazione di alcunché ovvero che possa comportare alcun pregiudizio a LPM. In ogni caso, il Cliente rinuncia all'azione di ogni diritto ed al diritto stesso, che si fondasse, anche parzialmente, sulla suddetta tolleranza.

In caso di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità di una clausola delle presenti CGV, in tutto o in parte, le altre clausole delle presenti CGV rimangono integralmente valide ed efficaci e le parti si impegnano a rinegoziare la suddetta clausola secondo criteri di stretta buona fede e correttezza.



Sasso Marconi (BO),
1 ottobre 2025